



Proc. N. 02/2022

## TRIBUNALE FEDERALE

Federazione Italiana Bocce

### Procedimento n. 02/22 Bordonali Andrea

All'udienza del 13.10.2022 si è riunito il Tribunale Federale F.I.B. composto dall'Avv. Antonio De Nisco (Presidente); Avv. Damiano Carrese (componente); Avv. Antonella Germanò (in collegamento telematico, stante l'impossibilità tempestivamente comunicata).

È presente personalmente il ricorrente Sig. Andrea Bordonali, assistito dagli Avvocati Davide Bevivino e Simone Illuminati, anch' essi presenti.

È altresì presente il Presidente del Comitato Regionale Lazio Sig. Flavio Stani con l'Avv. Davoli Vincenzo.

Si danno per letti il ricorso con cui il Sig. Bordonali chiede l'annullamento delle convocazioni del Comitato Regionale Lazio per i Campionati Italiani 2022 raffe e la memoria difensiva, oltre gli allegati tutti depositati.

Il Tribunale dà atto che l'Avvocato Davoli, per il Comitato Regionale del Lazio, deposita in udienza memoria di costituzione e l'annessa documentazione allegata.

I difensori del ricorrente si oppongono al predetto deposito, eccependone la tardività. Sul punto il Tribunale si riserva.

Viene data la parola al difensore del ricorrente. L'Avv. Bevivino si riporta al ricorso, evidenziando che le convocazioni impugnate sono viziate per eccesso di potere, violazione di legge ed invalidità derivata, stante l'avvenuta caducazione dell'atto presupposto (delibera dell'11.08.2022). L'Avv. Illuminati ribadisce l'illegittimità delle convocazioni in quanto avrebbero dovuto essere annullate e successivamente rinnovate, visto l'annullamento della delibera costituente atto prodromico della convocazione stessa.

L'Avv. Davoli per il Comitato Regionale Lazio si riporta alla memoria depositata ed eccepisce in via preliminare l'inammissibilità del ricorso nella parte in cui chiede l'annullamento anche delle convocazioni femminili non coinvolte nel presente procedimento. Rileva, altresì, che l'annullamento della delibera di cui sopra non determina l'automatica convocazione del Sig. Bordonali e che, nell'esercizio della propria discrezionalità in sede di convocazioni, il Comitato Regionale valuta una serie di ulteriori elementi, oltre quello del punteggio, tra cui anche l'etica, importante per la rappresentatività degli sportivi convocati.

A.D.R. Non ci sono tra i convocati atleti che hanno subito provvedimenti disciplinari.

L'Avv. Bevivino replica rispetto all'intervento dell'Avv. Davoli e ribadisce l'importanza dei principi del diritto amministrativo anche nell'ordinamento sportivo e fa presente che la discrezionalità del Comitato Regionale nelle convocazioni è circoscritta alle regole indicate dalla legge, tra cui non rientra l'etica. Deduce, infine, che il patteggiamento concluso dal Bordonali è avvenuto senza incolpazione, dinanzi la Procura Federale ai sensi dell'art. 47 c.1 R.G.D. (provvedimento di applicazione di sanzione su richiesta e senza incolpazione).

L'Avv. Davoli replica brevemente alle controdeduzioni del ricorrente e ribadisce l'importanza dei comportamenti degli atleti ai sensi degli Artt. 2 e 5 del Codice di Comportamento Sportivo del CONI, evidenziando che, anche con l'annullamento della delibera di cui sopra, permane la discrezionalità del Comitato e della Federazione e che non è prevista la motivazione della convocazione. Ne è d'esempio la mancata convocazione ai Mondiali dell'attuale Campione del Mondo in carica Gianluca Formicone, nonostante avesse il punteggio in assoluto più alto rispetto agli altri atleti.

A questo punto, esaurita la discussione, il Tribunale si ritira in Camera di Consiglio.

All'esito della Camera di Consiglio, il Tribunale così provvede:

#### PQM

Il Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, così dispone:

- Ai sensi dell'art. 31 comma 2 RGD, dichiara la tardività della costituzione del Comitato Regionale del Lazio e dispone pertanto lo stralcio della memoria e degli annessi documenti;
- Visto l'art. 34 comma 1 RGD, recante la facoltà delle parti di essere sentite – a prescindere dalla tempestiva costituzione – dichiara la ritualità del contraddittorio odierno e delle deduzioni svolte a verbale dal Comitato Regionale del Lazio;
- Nel merito, rigetta il ricorso.

Del presente dispositivo il Presidente del Collegio dà lettura in udienza. Il Tribunale si riserva il deposito della motivazione nei termini di cui all'art. 34 comma 6 RGD, fissando il termine per l'adempimento in giorni 10 (dieci).

Roma, 13/10/2022

Il Tribunale Federale

Avv. Antonio De Nisco (Presidente)

Avv. Damiano Carrese (Componente)

Avv. Antonella Germanò (Componente)

Si comunichi alle parti